



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/102/CR5/C3-C8

DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN OCCASIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA "DIRITTO D'ASILO, IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN EUROPA" PROMOSSA DAL COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INTRODUZIONE

Il processo di costruzione di un **Sistema europeo comune di asilo (SECA)** si è avviato nel 1999 con il Consiglio europeo di Tampere, nelle cui Conclusioni si legge che *"Il Consiglio Europeo riafferma l'importanza che l'Unione e gli Stati Membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di cercare asilo. Ha convenuto di lavorare verso la creazione di un Sistema europeo comune di asilo, basato sulla piena e inclusiva applicazione della Convenzione di Ginevra, così assicurando che nessuno sia rinviato verso una persecuzione, dunque rispettando il principio di non respingimento"*

Il SECA si è composto di una serie di atti legislativi vincolanti per gli Stati membri, sotto forma di Regolamenti o Direttive:

- il Regolamento 343 del 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (c.d. **Regolamento Dublino II**);
- il Regolamento 2725 del 2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (c.d. **Regolamento Eurodac**);
- la Direttiva 9 del 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (c.d. **Direttiva Accoglienza**) recepita in Italia dal decreto legislativo 140 del 2005;
- la Direttiva 95 del 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. **Direttiva Qualifiche**) recepita in Italia dal decreto legislativo 251 del 2007;
- la Direttiva 85 del 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (c.d. **Direttiva Procedure**) recepita in Italia dai decreti legislativi 25 e 159 del 2008;
- la Direttiva 55 del 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (c.d. **Direttiva Protezione Temporanea**);
- il Regolamento 439 del 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (c.d. **Regolamento EASO**).

LE PRINCIPALI CRITICITA' DEL SISTEMA ITALIANO RISPETTO ALLA NORMATIVA EUROPEA

Giova innanzitutto sottolineare che, allorché applichi il diritto dell'Unione, l'Italia è vincolata dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** che prevede, al suo art. 18, il **diritto di asilo** e, in particolare, recita così: *"Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme garantite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1952 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"*

Di seguito le questioni più urgenti:

- 1) *L'Accesso al territorio di "flussi misti" impone garanzie di non respingimento indiscriminato.*

L'art. 3 del Regolamento 562 del 2006 (c.d. **Codice delle Frontiere Schengen**) prevede che le norme relative al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea si applichino senza pregiudizio *"dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento"*.

E' dunque fondamentale che il perseguimento del legittimo obiettivo di controllare l'immigrazione irregolare **non avvenga in contrasto con la normativa europea e internazionale in materia.**

Poiché non esistono forme di "ingresso protetto e regolare" in Italia per coloro che necessitano di protezione (come potrebbe essere ad esempio un "visto per richiesta asilo" rilasciato dalle ambasciate italiane), occorre pertanto considerare ogni flusso di migranti in arrivo come un **"flusso misto"**, composto sia da "migranti economici" sia da "migranti forzati", e attrezzarsi adeguatamente (con interpreti, operatori legali, ong,..che abbiano una reale possibilità di contatto con i migranti in frontiera) per garantire a chi intende chiedere asilo un rapido accesso alla procedura.

Recentemente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza **Hirsi Jamaa e altri c. Italia** (23 febbraio 2012) ha condannato il nostro Paese per un "respingimento" di migranti verso la Libia. La corte ha dissipato ogni dubbio circa l'**applicabilità extraterritoriale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**; pertanto ogni politica finalizzata ad "esternalizzare" il controllo dell'immigrazione (ad es., attraverso accordi con Paesi extraeuropei, vedi Libia) dovrà attenersi scrupolosamente all'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti umani, in diritto e nella prassi.

- 2) *Per una applicazione rigorosa del Regolamento Dublino II che abbia al centro il rispetto dei diritti del richiedente.*

L'art. 3 comma 2 del c.d. Regolamento Dublino II prevede la possibilità, per gli Stati, di esaminare una domanda di asilo anche se la competenza sarebbe di un altro Stato (c.d. **"clausola di sovranità"**).

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella famosa sentenza **M.S.S. contro Belgio e Grecia**, ha condannato il Belgio per aver rinviato in Grecia un richiedente asilo, nonostante le autorità belghe conoscessero le condizioni a cui tale richiedente sarebbe stato esposto in Grecia.

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto recentemente occasione di riaffermare, nella sentenza *NS* del 21 dicembre 2011, che quando gli Stati membri *"non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo [...] costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti"*, essi **sono tenuti**

a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente. La Corte ha dunque rifiutato l'esistenza di una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino rispetti i diritti fondamentali dell'Unione.

Pertanto, si ritiene che le decisioni dell'Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno di rinviare richiedenti asilo verso altri Paesi UE debbano accuratamente considerare le conseguenze sui soggetti coinvolti, onde evitare il rischio di condanne da parte della Corte europea dei diritti umani e/o di violazioni del diritto dell'Unione (sanzionabili dalla Corte di Giustizia dell'UE).

Visto altresì, la posizione della CEDU relativa alle condizioni dei richiedenti protezione in Grecia, si ritiene che la suddetta debba essere considerata anche in relazione ai respingimenti di richiedenti (e di coloro che esprimono la volontà di chiedere protezione) verso la Grecia dai porti adriatici.

3) *Garantire un contesto di elevata competenza/qualità rispetto alle decisioni assunte in prima istanza.*

L'art. 8, comma 2 lett. c della c.d. Direttiva Procedure dispone che "*il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una **conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.***" L'art. 13 comma 3 lett. a prevede poi che gli Stati "*provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la **competenza sufficiente per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile***"

La normativa italiana, al contrario, non prevede criteri di qualità per il reclutamento dei membri delle Commissioni. Nè esiste un ufficio al servizio delle Commissioni Territoriali per reperire informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo.

Questo rischia di porre l'Italia in contrasto con le disposizioni europee, in quanto le persone incaricate di condurre il colloquio potrebbero non avere quelle competenze richieste dalla c.d. Direttiva Procedure, né essere a conoscenza della situazione, in diritto e nella prassi, nel Paese di origine.

Anche la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo pretende che la valutazione dell'esistenza di un rischio reale per il richiedente asilo in caso di ritorno nel proprio Paese sia **rigorosa** e consideri, oltre alla situazione personale, anche la **situazione generale in quel Paese**.

Pertanto si ritiene opportuno individuare specifici criteri per il reclutamento dei membri delle Commissioni Territoriali, anche in rappresentanza degli enti locali, che tengano in considerazione sia la conoscenza della situazione generale e specifica del paese di provenienza dei richiedenti protezione, sia le modalità di ascolto con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, alle vittime di tortura, alle donne ed alle persone perseguitate per motivi di orientamento sessuale (LGBT). Importante altresì garantire all'interno dei membri delle Commissioni la rappresentanza di genere per l'ascolto delle richiedenti protezione, nonché la presenza di mediatori culturali di comprovata esperienza in materia e con adeguata conoscenza linguistica, proprio per la qualità dell'audizione.

4) *Garantire il diritto a un ricorso con effetti sospensivi.*

Secondo quanto prevede l'art. 19, comma 4, lett. a), b), c), d), del D. Lgs. 150 del 2011, la presentazione del ricorso può, in determinati casi, **non sospendere l'efficacia esecutiva** del provvedimento impugnato (es: le persone nei CIE o nei CARA).

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha in più occasioni ripetuto che, per essere "effettivo", come richiesto dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, **un ricorso in materia di asilo deve avere effetto sospensivo**.

Si suggerisce pertanto, in fase di modifica della normativa vigente, di prevedere l'automatico

effetto sospensivo per tutti i ricorsi avverso le decisioni negative delle Commissioni Territoriali, al fine di riallineare l'Italia con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

5) *Garantire forme di immediata prima accoglienza a partire dalla presentazione della domanda.*

La c.d. Direttiva Accoglienza, all'**art. 6, comma 1**, dispone che "*Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame*". La stessa Direttiva, all'art. 13, comma 1, prevede che "*Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo*".

L'art. 5, comma 5 del D. Lgs 140 del 2005 dispone che "*L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo*". Nella prassi, tuttavia, si registrano casi di dilatazione significativa del tempo che intercorre fra la presentazione della domanda da parte del richiedente e la sua formalizzazione ad opera della Questura competente. Durante questo periodo di tempo, i richiedenti asilo sono del tutto privi di forme di accoglienza e rischiano pertanto di trovarsi, già debilitati e spesso "vulnerabili", in condizioni di estremo disagio. E' importante garantire inoltre, a chiunque ne manifesti la volontà, immediato accesso alla procedura di richiesta della protezione presso le Questure territorialmente competenti, nonché ridurre al minimo i tempi previsti per l'espletamento delle procedure.

SUPERAMENTO DELLA FASE DI “EMERGENZA NORD AFRICA” E COSTRUZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Lo scenario della accoglienza per i richiedenti asilo prima della “emergenza nord africa” del 2011 era caratterizzato da una cronica carenza di posti all'interno del Sistema SPRAR e dalla inefficienza dei CARA: l'esperienza accumulata in questi anni ha dimostrato chiaramente l'inefficienza delle strutture del tipo CARA (di grandi dimensioni, avulse dal contesto territoriale, in difficoltà nel farsi carico delle specificità e vulnerabilità degli individui) nel fornire adeguati strumenti di accoglienza e integrazione ai richiedenti asilo. Al contrario, il sistema SPRAR ha fornito e fornisce tuttora servizi di elevato livello ma il suo principale limite è nella previsione di un numero fisso di posti di accoglienza (attualmente 3.000 a livello nazionale), che sono peraltro accessibili anche ai titolari di protezione, così riducendo ulteriormente la platea di richiedenti asilo all'interno del sistema.

Con DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal nord Africa. Lo stesso è stato prorogato al 31 dicembre 2012, con DPCM del 6 ottobre 2011.

In base all'Accordo del 30 marzo e integrato il 6 aprile, in Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province autonome ed EELL hanno sancito l'accordo per l'equa distribuzione dei migranti in tutte le regioni (escluso l'Abruzzo) e istituito una Cabina di Regia nazionale. Le risorse finanziarie necessarie alla gestione della situazione emergenziale sono state poste totalmente a carico del Governo.

Inoltre il Governo si impegnava ad individuare risorse stabili e pluriennali per l'accoglienza di msna creando un fondo apposito a favore dei Comuni che li prendevano in carico, oltre ad accogliere positivamente la disponibilità di posti aggiuntivi messi a disposizione dallo SPRAR impegnandosi a

finanziarli.

Il 12 aprile 2011 è stato presentato il “Piano per l'accoglienza dei migranti”, che il giorno successivo, con l'ordinanza n. 3933 del presidente del Consiglio dei Ministri, viene affidato nell'attuazione alla Protezione civile, il cui capo Dipartimento, Franco Gabrielli, viene nominato Commissario Delegato per “fronteggiare lo stato di emergenza”. Questi istituisce il Comitato di coordinamento per l'Emergenza nord Africa di cui fanno parte: Ministero dell'Interno, Regioni, Province e Comuni. Successivamente entra a far parte del Tavolo anche il Ministero del Lavoro in seguito alla nomina con PCM del 18 maggio 2011, del Dott. Natale Forlani Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto attuatore nazionale per i minori stranieri non accompagnati, il quale emana una specifica procedura per la loro segnalazione e collocamento in accordo con quanto stabilito dal Tavolo di coordinamento.

Il Piano per l'accoglienza ha tre obiettivi – “assicurare la prima accoglienza; garantire l'equa distribuzione sul territorio italiano; provvedere all'assistenza” – e si snoda su tre fasi: “prima accoglienza; distribuzione dei migranti sul territorio italiano; assistenza nei territori regionali”.

La “distribuzione sul territorio” si basa su un “approccio modulare che consiste nel suddividere il numero di migranti attesi in gruppi multipli di 10mila unità da assegnare quindi alle diverse Regioni in base al fattore d [la cosiddetta quota parte per l'equa distribuzione sul territorio]”. Le misure di accoglienza predisposte dalla Protezione civile sono coordinate a livello regionale dai “soggetti attuatori”, indicati dalle Regioni e designati dal Commissario, con il compito di individuare le strutture, di coordinare gli inserimenti delle persone e di stipulare le convenzioni con gli enti gestori. Al fianco di associazioni ed enti che vantano nel proprio curriculum esperienze di tutela e accoglienza, si convenzionano con i Soggetti attuatori regionali strutture alberghiere, agriturismi, bed and breakfast, ma anche organizzazioni che hanno competenze ottime, ma in altri campi. Il costo *pro-die pro-capite* dell'accoglienza è stabilito in 46 euro e la Protezione civile paga da 5 a 8 euro al giorno per ogni posto di accoglienza convenzionato e non occupato.

Molto spesso tali accordi sono stati presi senza condivisione formale o informale con le amministrazioni locali e allo stesso tempo non hanno previsto procedure uniformi di monitoraggio creando evidenti difformità tra regioni e regioni in parte risolte grazie al lavoro di coordinamento e collaborazione del Tavolo nazionale.

Il 21 settembre 2011 con OPCM 3965, l'art 2 ha disposto che al “Al fine di ampliare la rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell'interno, e' autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies e del decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2008, ad incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettività delle strutture di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario agli enti locali interessati pari a €9.000.000,00.” Di fatto tali fondi non sono mai stati erogati nonostante l'attivazione dei posti e l'esigenza di rispondere alle centinaia di segnalazioni da parte dei CARA.

In data 1 ottobre 2011 è stata diffusa una circolare da parte del Commissario Gabrielli a tutti i Soggetti Attuatori regionali e a tutti i membri del Comitato di coordinamento in merito alla “procedura a seguito degli esiti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale “ in cui si indica che “ dopo la consegna del permesso di soggiorno sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore fino al termine di emergenza umanitaria nel territorio nazionale” e che “ al migrante che avrà presentato ricorso...sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore, compatibilmente con la vigenza dello stato emergenziale fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio”.

Con il DPCM del 15 maggio 2012 “Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani.” Il termine di sei mesi, di cui al D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per

motivi umanitari, e' prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M. e agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provvede a carico del Fondo nazionale di protezione civile.

Dal 1° gennaio 2011 all'8 maggio 2012 l'ENA ha coinvolto 64.717 migranti. Di questi 20989 sono tuttora in accoglienza diffusa presso le regioni di cui 1919 presso il Centro di accoglienza di Mineo e 2289 sono i minori stranieri non accopagnati.

Tutto ciò premesso, resta comunque da sciogliere il nodo fondamentale della garanzia dell'integrale copertura finanziaria da parte del Governo di tutti gli interventi già attuati e da attuare in relazione all'accoglienza, quale elemento pregiudiziale per l'attivazione dei percorsi per il superamento della fase di emergenza.

Ciò è reso ancor più grave dall'azzeramento dello stanziamento relativo all'anno 2012 del Fondo Nazionale Politiche Sociali, che avrebbe potuto consentire alle Regioni di far fronte transitoriamente all'emergenza.

In questo contesto, si ritiene doveroso ripensare tutto il sistema di accoglienza italiano sulla base di alcuni principi e scelte operative di fondo:

- la necessità di attivare un ragionamento complessivo rispetto ai sistemi di accoglienza per richiedenti asilo oggi presenti in Italia (CARA, SPRAR, EMERGENZA NORD AFRICA, STRUTTURE POLIFUNZIONALI NELLE AREE METROPOLITANE DI ROMA, MILANO, TORINO, FIRENZE) che sono di fatto distinti e paralleli tra loro. E' necessario, infatti, superare la logica dell'emergenza e mettere a regime interventi di accoglienza allargando la capacità complessiva di intervento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione non solo dal punto di vista dell'accoglienza abitativa ma anche in un'ottica di inserimento socio-lavorativo della persona. A tal fine possono essere valorizzate e implementate le funzioni degli enti che in questi anni hanno maturato esperienza e competenze specifiche sui temi dell'immigrazione, della tratta e dei rifugiati e, specificatamente, anche in materia di formazione linguistica e professionale. A tal proposito un importante punto di riferimento è rappresentato da quei soggetti iscritti al registro nazionale delle associazioni e degli enti che operano a favore dell'immigrazione di cui all'art.42 del T.U.
- La ridefinizione dello status giuridico, ai fini di una loro regolare permanenza sul territorio, per tutti i i migranti provenienti dal Nord Africa, anche per coloro che hanno visto diniegata la loro richiesta di protezione internazionale dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato seppure in assenza di ricorso avverso diniego. Si ritiene importante prevedere il rilascio di un permesso umanitario ai sensi della normativa vigente in materia di protezione temporanea, per tutti i migranti provenienti dalla Libia al di là delle loro nazionalità, nonché la regolarizzazione della posizione di coloro che sono entrati minorenni e, raggiunta la maggiore età, non hanno avanzato richiesta di asilo.
- La istituzione a livello centrale del Tavolo di coordinamento sulla accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, presieduto dal Ministero dell'Interno, cui partecipa il Dipartimento della Protezione civile in particolare per le responsabilità di Soggetto Attuatore nazionale rispetto alla accoglienza ENA, il Ministero del Lavoro, le Regioni, l'UPI e l'ANCI. Al tavolo partecipano anche le organizzazioni governative impegnate sul tema della migrazione ed asilo. A livello territoriale le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi sono invece affidate a Tavoli di coordinamento regionali di cui faranno parte Regioni, Province, Comuni, Soggetti attuatori regionali, Anci Regionali, enti di tutela e Prefetture.

- La attivazione di una fase di supporto all'uscita dall'accoglienza ENA in vista del termine dello stato di emergenza, attraverso interventi che facilitino l'inserimento socio-lavorativo. Si propone l'attivazione di percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze, alla formazione professionale e ai tirocini e che dovranno essere progettati con modalità flessibili, in modo da poter essere adattate sia alle normative regionali che alle opportunità dei territori che alle effettive esigenze dei beneficiari.
- La previsione di nuovi programmi individuali di rimpatrio volontario e assistito, che offrano ai beneficiari un sostegno economico adeguatamente rafforzato, di supporto non solo al rientro, ma anche a un progetto di reintegrazione nel Paese di origine, con un coerente incentivo economico.
- la necessità di ampliare la rete SPRAR con ulteriori 2.000 posti , dei quali circa 700 hanno previsione finanziaria di euro 9.000.000 nell'art. 2 dell'OPCM 3965 del 21 settembre 2011. Tale ampliamento, per quanto insufficiente a rispondere alle reali esigenze di accoglienza complessiva finalizzata all'integrazione, consentirebbe di rispondere ad una parte delle migliaia di segnalazioni di inserimento da parte dei CARA, soprattutto relative a nuclei familiari o categorie vulnerabili. Il loro progressivo trasferimento nello SPRAR consentirebbe non solo di sostenere i beneficiari in percorsi di potenziale autonomia, ma anche di rendere disponibili i posti nei CARA, in vista di ulteriori improvvisi arrivi.
- L'esperienza della gestione dell'emergenza Nord Africa ha, altresì, messo in luce le criticità relative all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per i quali si rende necessaria l'istituzione di un Fondo stabile per la copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali.
- Alla luce della positiva esperienza di equa distribuzione nel territorio regionale delle persone in accoglienza Emergenza Nord Africa, si ritiene opportuno introdurre anche nel sistema SPRAR il criterio di responsabilizzazione di tutti territori regionali. Si potrebbe prevedere, un sistema graduale e flessibile, modellato sull'Emergenza Nord Africa, con quote regionali di posti in accoglienza, divise in base alla popolazione residente, e variabili a seconda del numero di richieste di protezione internazionale che vengono presentate.

Si segnala, infine, che la Corte europea dei diritti dell'uomo nel corso del 2011 (sentenza **M.S.S. c. Belgio e Grecia**) ha condannato la Grecia per violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) proprio per le croniche carenze del sistema di accoglienza greco, che hanno esposto il ricorrente a una vita di estrema povertà, in cui anche i suoi bisogni più basilari non erano soddisfatti.

Le carenze del sistema di accoglienza italiano rischiano dunque di essere sanzionate per mancato rispetto della normativa europea e internazionale.

Roma, 5 luglio 2012